



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile _____, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di _____ della potenza di _____ MW, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, D.G.R. n. 3029/2010 E L.R. 31/2008.

Oggi, nella sede della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche - Corso Sonnino, 177 - Bari, viene sottoscritto il presente Atto Unilaterale d'Obbligo della Società _____, di seguito indicata come il "Proponente o la Società", con sede legale in _____ Cod. Fisc. e P.IVA _____, nella persona del sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____ nella sua qualità di legale rappresentante.

Nei confronti di:

Regione Puglia CF 80017110727, di seguito indicata come "Ente";
e del Comune di _____ con sede in _____
CF _____.

Premesso

- che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- che la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- che la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

- che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;

- che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- che con Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008 e Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 è stata emanata la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

- che l'A.U. costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;
- che con nota acquisita dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche - al prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i, la Società _____ ha presentato la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile _____ e delle relative opere di connessione ed infrastrutture, nel Comune di _____;
- che con nota prot. n. _____ del _____ è stata comunicata alla Società la conclusione positiva del procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003..

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Proponente si impegna al rispetto di quanto di seguito previsto:

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

Art. 2



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

Il presente Atto unilaterale d'obbligo è sottoscritto, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile " _____ ", di seguito indicato "impianto", nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso da realizzarsi nel Comune di _____, della potenza di _____ MW, come previsto al punto 4 della D.G.R. n. 3029/2010 e dalla L.R. 31/2008.

Art. 3

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

Nella fase di realizzazione dell'impianto la Società deve impegnarsi a:

1. favorire l'imprenditoria pugliese;
2. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
3. consentire l'accesso al cantiere di personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti, incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal Proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti, anche di natura amministrativa, nonché a fornire notizie e dati ai fini statistici e conoscitivi.
4. Entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Società deve depositare presso la Regione Puglia - Servizio Energia e Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche :



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

- a) dichiarazione congiunta del Proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini, ovvero dichiarazione del Proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del Proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, a favore della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, come disposto con L.R. n. 31/08 e D.G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune di _____, sottoscritta dal beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione al progetto definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere di dismissione dell'impianto, conformemente alla previsione di cui all'art. 13 delle linee guida nazionali, o della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi ed in ogni caso, e ove non determinato, comunque non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica, a favore del Comune, sede dell'intervento, come disposto con L.R. n. 31/08 e D.G.R. n. 3029/2010. L'importo della fideiussione deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmata;

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere redatte da una banca, da un' assicurazione o



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs. 141/2010, specificando in tal caso numero e decorrenza dell'iscrizione) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

5. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.
6. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche ed al Comune, nel cui territorio ha sede l'impianto, qualunque modifica e/o variazione che intervenga sia a livello societario che progettuale rispetto all'autorizzazione.
7. La Società allega, al presente atto, la ricevuta del versamento a favore della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 o con Bonifico Bancario (codice IBAN IT25G0101004197000040000001), con la causale "D.Lgs. 387/2003 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere", dell'importo pari a 10,00 € per ogni 1 kW di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell'impianto.
8. La Società, alla sottoscrizione del presente atto, deposita il progetto definitivo, nella misura di tre copie, dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, come adeguato a seguito di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

Conferenza dei servizi, corredato da asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista, o altro tecnico abilitato, assevera che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso. Il proponente rilascia apposita dichiarazione di atto notorio con la quale si impegna in sede di realizzazione a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

9. Con la sottoscrizione del presente la società si dichiara edotta che il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, può determinare la revoca dell'autorizzazione unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti;
10. La società si dichiara edotta ed a conoscenza dell'obbligo di redazione e deposito del progetto definitivo, presso il Comune, cui compete, ai sensi del D.P.R. 380/2001, l'attività di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 4

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO.

La Società nella fase di conduzione dell'impianto si impegna, pena diffida, sospensione e revoca, in caso di reiterate o gravi inadempienze accertate dalla Regione, dal Comune e dagli ulteriori organi di controllo agli impegni di cui al presente articolo, dell'autorizzazione concessa, a:

- consentire l'accesso al cantiere di personale dell'Ente incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato, in presenza



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

di tecnici delegati dalla Società;

- rendere disponibile l'impianto ad una visita periodica ad un responsabile del Comune, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
- inviare al Comune interessato ed alla Regione Puglia (Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per lo Sviluppo e al Servizio Ecologia), con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
 - la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
 - la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
 - la eventuale variazione della composizione societaria;
 - il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
 - l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER e del GSE;
 - qualunque altra modifica e/o variazione che intervenga rispetto all'istanza presentata.

Art. 5

IMPEGNI DELLA SOCIETA' ALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DELL'IMPIANTO



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

La Società si impegna alla cessazione delle attività dell'impianto, pena la riscossione dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria assicurativa prevista al successivo art. 7, a:

1. comunicare al Comune interessato e alla Regione Puglia la data di definitiva cessazione delle attività;
2. comunicare alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per lo Sviluppo e - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche ed al Comune interessato dall'intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Art. 6

EFFICACIA DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il presente Atto Unilaterale d'obbligo, è immediatamente efficace e regola l'attività e gli obblighi della Società sia nella



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

fase della realizzazione dell'impianto che in quella di esercizio
e dismissione dello stesso.

Art. 7

RESPONSABILITA'

La Società solleva la Regione Puglia da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dalla realizzazione dell'impianto oggetto dell' Atto Unilaterale d'obbligo.

Art. 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo sul buon andamento dei lavori e sull'esercizio dell'impianto è effettuata dal Comune di _____, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, e dagli Enti deputati al controllo sia sulla salute e igiene pubblica (ASL competente per territorio) sia sulla sicurezza sul posto di lavoro (SPESAL) che di natura ambientale (ARPA PUGLIA), ognuno per la parte di propria competenza, nonché dal personale incaricato della Regione Puglia.

Art. 9

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro esclusivamente competente è il Foro di Bari.

Art. 10

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le imposte di bollo derivanti dal presente atto sono a carico della Società.

Il presente Atto Unilaterale d'obbligo è registrato in caso d'uso, con oneri a carico della Società, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 4 – tariffa – parte seconda del DPR 131/86.

Art. 11



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui alla DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010 nonché alla L.R. 31/2008 ed alle vigenti norme del codice civile.

Letto confermato e sottoscritto in tre originali ad un unico effetto.

Bari, li

Per la Società _____

La Società dichiara di aver letto e di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 3,4,5,7, 8 e 9.

Per la Società _____
